



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO 1° MONTESARCHIO**

C.M. BNIC85400A - C.F.92057630623 - C.U.U.: UFPTSG

Pec: [bnic85400a@pec.istruzione.it](mailto:bnic85400a@pec.istruzione.it) - Tel e fax: 0824-834145

Via G. Matteotti - 82016 MONTESARCHIO (BN)

sito web: [www.icprimomontesarchio.gov.it](http://www.icprimomontesarchio.gov.it)

\*\*\*\*\*

AL DSGA  
AL PERSONALE DOCENTE E ATA  
AL SITO WEB  
ATTI

Trasmissione a mezzo mail

**OGGETTO : CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERSONALE SCOLASTICO**

Si comunica che il MIUR ha emanato il 23 novembre il **D.M. 919**, disciplinante le cessazioni dal servizio del personale scolastico dall'1/9/2018 per l'accesso al trattamento di quiescenza, nonché la **nota prot. 50436**, riportante le indicazioni operative. Si riportano di seguito gli aspetti salienti. È fissato al **20 dicembre 2017** il termine finale per la presentazione, da parte del personale docente ed educativo delle domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, con effetti dallo settembre 2018. Entro il medesimo termine del **20 dicembre p.v.**, i soggetti che hanno già presentato le domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo possono presentare la relativa domanda di revoca.

**Requisiti anagrafici e contributivi**

Per la pensione di **vecchiaia** il requisito anagrafico è di 66 anni e 7 mesi compiuti entro il 31 agosto 2018 (collocamento d'ufficio) o, a domanda, entro il 31 dicembre 2018 sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.

La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà conseguirsi, a domanda, solo al compimento di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini **da possedersi entro il 31 dicembre 2018, senza operare alcun arrotondamento.**

Il diritto al trattamento pensionistico di anzianità si consegue altresì, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni maturato entro il 31 dicembre 2011.

**"Opzione donna" - Requisiti di accesso**

Possono esercitare tale facoltà le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica pari a 57 anni.

Ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico delle suddette lavoratrici, restano fermi la disciplina relativa agli incrementi della speranza di vita (dal 2017 pari a 7 mesi), nonché il regime delle decorrenze (c.d. finestre mobili) e il sistema di calcolo contributivo per la misura del trattamento medesimo.

### **Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione della pensione**

Il termine del **20 dicembre p.v.** deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico.

La richiesta va formulata con unica istanza in cui gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

### **Presentazione delle istanze**

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:

- il personale docente ed educativo, ivi compresi gli insegnanti di religione, esclusivamente, mediante la procedura web POLIS "istanze on line", relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)).

Le domande di trattenimento in servizio per raggiungere il minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma cartacea entro il termine del **20 dicembre 2017**.

Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- 1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione;
- 2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
- 3) presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica. La domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.

### **Trattenimento in servizio**

Nulla è innovato rispetto al comma 3, dell'articolo 509 del DLGS 297/94 che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Pertanto, nel 2018 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 66 anni e sette mesi di età entro il 31 agosto 2018, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.

### **APE sociale**

Successive indicazioni anche alla luce di eventuali interventi normativi saranno fornite con riguardo alle cessazioni dal servizio di coloro che hanno avuto il riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE sociale.

Per ogni approfondimento si rinvia al Decreto Ministeriale n.919 e alla nota MIUR prot. 50436, allegati alla presente comunicazione.



La dirigente scolastica  
Maria Rosaria Damiano